



FONDO NAZIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO

Ente Statale a Ordinamento Autonomo

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE AGEVOLATA MEDIANTE CESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA DERIVANTE DALLA CONVERSIONE DI ATTIVITÀ PER IMPOSTE ANTICIPATE (DTA) - BILANCIO 2025

In esecuzione del Programma di Sviluppo e Gestione degli Asset Pubblici
preventivamente validato dalla Corte dei Conti – Delibera 232/26 EP
Gazzetta Ufficiale n. 73 – V^a serie speciale del 29 giugno 2026

ART. 1 – OGGETTO E DISPONIBILITÀ DEL CREDITO

Il Fondo Nazionale per lo Sviluppo Economico (di seguito "Fondo") indice una procedura a evidenza pubblica per la cessione parziale o totale del proprio stock di crediti d'imposta di cui al Bilancio 2025, derivanti dalla trasformazione di attività per imposte anticipate (DTA) ai sensi dell'art. 11 del D.L. 3 maggio 2016, n. 59. Il Fondo attesta che, in relazione a tale stock, è stato regolarmente assolto il canone annuo di mantenimento di cui alla citata normativa (conforme alle disposizioni della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 32/E del 22/07/2016), garantendo la piena legittimità, certezza, liquidità ed esigibilità del credito in capo alle aziende cessionarie, utilizzabile in compensazione orizzontale mediante Modello F24 senza l'applicazione dei limiti annuali ordinari. Taglio minimo € 100.000,00 (euro centomila/00).

ART. 2 – SOGGETTI AMMISSIBILI

Possono presentare domanda di assegnazione le imprese costituite in forma di società di capitali che, alla data di presentazione dell'istanza, soddisfino i seguenti requisiti:

1. Sede legale e operativa sul territorio nazionale.
2. Regolarità contributiva attestata da DURC in corso di validità.
3. Assenza di cause ostative, di esclusione o di divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle disposizioni vigenti del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023).

ART. 3 – DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI CESSIONE E FASCE ESG

L'assegnazione del credito d'imposta avverrà a un prezzo agevolato rispetto al valore facciale del credito richiesto. La percentuale del valore facciale dovuta dall'impresa cessionaria (prezzo di acquisto) è parametrata al rating ESG (*Environmental, Social, Governance*) posseduto dall'azienda e rilasciato da un'agenzia di rating certificata, secondo le seguenti fasce:

- **FASCIA A (Rating ESG Elevato):** Corrispettivo pari al **70%** del valore facciale del credito d'imposta.
- **FASCIA B (Rating ESG Medio):** Corrispettivo pari al **80%** del valore facciale del credito d'imposta.
- **FASCIA C (Rating ESG Standard o assente):** Corrispettivo pari al **90%** del valore facciale del credito d'imposta.

ART. 4 – MODALITÀ DI CORRISPETTIVO E INTERVENTI PARTECIPATIVI

Le imprese ammesse potranno assolvere all'obbligo di pagamento del prezzo di acquisto del credito secondo una modalità parzialmente partecipativa volta a favorire la patrimonializzazione, strutturata come segue:

- **Quota Cash:** Una componente obbligatoria pari al **50%** del valore facciale del credito, da corrispondere tramite bonifico bancario su conto corrente infruttifero vincolato intestato al Fondo.
- **Quota in Strumenti Partecipativi:** Una componente pari al **20%** o **30%** o **40%** del valore facciale del credito, da corrispondere mediante l'emissione di strumenti finanziari partecipativi (SFP) emessi dall'impresa cessionaria a favore del Fondo, regolati da apposito regolamento d'emissione allegato alla domanda.

ART. 5 – VINCOLO DI DESTINAZIONE DELLE SOPRAVENIENZE ATTIVE

Le imprese cessionarie hanno l'obbligo tassativo di iscrivere in bilancio la sopravvenienza attiva derivante dallo sconto di acquisto del credito e di impiegare tali risorse esclusivamente per le seguenti finalità strategiche:

1. Investimenti in attività di **Ricerca e Sviluppo (R&S)** industriale, transizione ecologica o digitale.
2. Programmi di **stabilizzazione occupazionale** del personale interno (conversione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato).
3. **Creazione di nuovi posti di lavoro** diretti sul territorio nazionale da completarsi entro 18 mesi dall'assegnazione.

ART. 6 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E AUTOCERTIFICAZIONI

Apertura domande: dalla pubblicazione in GURI - Scadenza: a esaurimento fondi. Le istanze dovranno essere trasmesse esclusivamente all'indirizzo PEC dell'ente: protocollo@pec.fondonazionalesviluppo-gov.it su modello conforme pubblicato in allegato. A pena di esclusione, l'istanza dovrà contenere:

- **Autocertificazione** resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante l'assenza di condizioni ostative previste dal Codice dei Contratti Pubblici.
- **Relazione tecnica** illustrativa del piano di impiego delle sopravvenienze in R&S o occupazione.
- **Certificazione** ufficiale del **Rating ESG** in corso di validità.

Il Fondo si riserva di effettuare controlli a campione e revoche in caso di dichiarazioni mendaci o distrazione dei fondi vincolati.

Roma, 24 giugno 2026

IL PRESIDENTE DEL FONDO NAZIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO